



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

UOC Provveditorato ed
Economato

Telefono: 091- 6662680

Fax: 091 – 6662672

E-mail:

provveditorato@arnascivico.it

Web: www.arnascivico.it

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Fornitura di triennale di “clip non assorbibili in poliuretano per legatura o vasi tissutali” occorrenti all'U.O.C di Urologia dell'Arnas

Delibera n. _____ del _____

Art. 1

OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

Le presenti clausole contrattuali disciplinano la fornitura **triennale di “clip non assorbibili in poliuretano per legatura o vasi tissutali” occorrenti all'UOC dell'Arnas.**

La procedura negoziata sarà esperita ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016, da espletarsi tramite il mercato elettronico (MEPA).

Si procederà all'aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.95 comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate ed acquisit ripetitivi.

La gara risulta articolata in un unico lotto indivisibile le caratteristiche tecniche sono dettagliate nell'allegato capitolato tecnico/scheda fabbisogno, pubblicato sulla piattaforma Mepa e sul sito dell'ARNAS .

Art. 2

ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d'arte, secondo gli usi commerciali. Nell'esecuzione, l'impresa aggiudicataria è tenuta alla diligenza del buon padre di famiglia ed ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla natura sanitaria ed ospedaliera delle attività e dei servizi perseguiti dall'ARNAS.

Gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'ARNAS, presentassero difetti, saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.

In sede di prima fornitura (consegna), l'impresa ha l'obbligo di presentare al Responsabile Aziendale per la sicurezza, congiuntamente al prodotto, le schede di sicurezza, ove previsto dalla normativa vigente nonché ad adeguarsi alla citata normativa. L'Impresa, inoltre, deve provvedere all'inoltro delle nuove schede di sicurezza ogni qualvolta le precedenti subiscano modifiche.

La consegna dei beni deve essere effettuata, nelle modalità e tempi prestabiliti dal presente capitolato speciale, durante il normale orario di lavoro, presso i locali del Servizio di Farmacia del P.O.Civico.

In caso di indisponibilità temporanea di uno o più prodotti l'impresa fornitrice è tenuta a segnalarlo urgentemente alla richiedente U.O. di Farmacia ed all'UOC Provveditorato.

In caso di richiesta urgente, l'evasione della stessa dovrà avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dal ricevimento della richiesta.

La consegna dei beni deve essere effettuata durante il normale orario di lavoro c/o i locali indicati di volta in volta nell'ordine **entro e non oltre il termine di giorni quindici, naturali e consecutivi**, dalla data di ricezione dell'ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Le merci devono essere consegnate con la relativa bolla di accompagnamento, compilata con riferimento al numero d'ordine, in duplice copia, una delle quali viene resa al fornitore o vettore, debitamente firmata per ricevuta.

La firma all'atto del ricevimento della merce indica solamente la corrispondenza del numero dei colli inviati con quelli ricevuti.

La merce deve essere consegnata secondo gli ordinativi emessi esclusivamente su bancali europallets 80x120 EUR EPAL, per un'altezza massima da terra (bancale compreso) di cm.150.

L'ARNAS ha la facoltà di annullare la richiesta di fornitura dei beni, comunicando l'annullamento con urgenza.

I beni forniti devono possedere le stesse caratteristiche richieste da Capitolato Speciale; l'ARNAS può, in caso di difformità tra le caratteristiche tecniche contrattuali e le caratteristiche tecniche dei beni offerti, rifiutare la parte di fornitura non conforme e, richiedere alternativamente, la tempestiva sostituzione dei beni con altri adeguati o l'acquisto dei beni presso altre imprese, con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

L'Impresa aggiudicataria deve effettuare le consegne dei beni con gestione a proprio rischio ed accertare che l'offerta economica sia comprensiva di tutti gli oneri necessari per il trasporto all'interno dei locali e delle spese di qualsiasi natura necessarie per l'esecuzione contrattuale nei termini e con le modalità indicate nel contratto e/o capitolato speciale di gara.

Tutte le spese di imballaggio, di trattamento protettivo, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa aggiudicataria, la quale effettua le consegne, franco da qualunque spesa esclusivamente nei magazzini, nei Reparti o negli uffici dell'ARNAS.

Non sono consentiti carichi di spesa per richieste condizionate ai quantitativi e/o all'importo dell'ordine e neppure per imballaggio, trasporti, quando anche effettuati per consegne urgenti.

I deterioramenti subiti dai beni oggetto del contratto per negligenza, insufficienti imballaggi e trattamenti protettivi od in conseguenza del trasporto, conferiscono all'ARNAS il diritto di rifiutare i beni deteriorati.

Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del contratto, l'ARNAS può apportare variazioni delle prescrizioni tecniche e dei termini o modalità di consegna, con apposito atto aggiuntivo.

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi sia base annuale che su base triennale sono elencati nell'allegata scheda tecnica che forma parte integrante del presente capitolato.

Le quantità indicate nell'allegata scheda tecnica relative a ciascun prodotto hanno valore meramente indicativo, pertanto l'entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno del servizio di farmacia di quest'Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso del rapporto.

Pertanto, le quantità indicate, non impegneranno quest'Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L'Amministrazione di quest'Azienda potrà pertanto arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all'andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite del 20% massimo di quello esposto.

Qualora l'impresa aggiudicataria immetta nel mercato prodotti di migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite. L'impresa stessa sarà tenuta a darne comunicazione all'ARNAS che ha la facoltà di accettare o meno quanto proposto. Al riguardo, all'atto della proposta, deve essere prodotta la scheda tecnica e l'attestazione del marchio CE del nuovo prodotto.

L'impresa aggiudicataria deve garantire, assumendosi le correlative responsabilità, che la fornitura è del tutto conforme alle disposizioni di legge vigenti in campo nazionale e comunitario in materie di produzione, importazione, commercio, vendita e trasporto.

Le caratteristiche qualitative dei prodotti devono corrispondere ai requisiti prescritti dalle leggi e regolamenti in materia sia in campo nazionale che comunitario nonché ad ogni altra disposizione in materia o che entrerà in vigore nel periodo di validità del contratto.

L'autorizzazione alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale.

I prodotti offerti devono essere disponibili e commercializzati già al momento di presentazione dell'offerta; non saranno presi, pertanto, in considerazione offerte per prodotti disponibili successivamente a tale data. L'ARNAS può tuttavia richiedere la sostituzione dei prodotti aggiudicati con altri di nuova fabbricazione, ferme restando le condizioni pattuite.

Art.3

VERIFICHE DI QUALITA' NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'ARNAS appaltante si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara. Pertanto, nei casi in cui l'ARNAS lo ritenga necessario provvederà a verificare le prestazioni eseguite dall'impresa aggiudicataria.

Tali verifiche, da effettuarsi secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun prodotto, ha lo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità.

Eventuali spese per analisi e verifiche quantitative saranno a carico dell'impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

Il fornitore, in tal caso, dovrà a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione.

La presa in carico da parte dell'ARNAS dei beni forniti dall'impresa aggiudicataria non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse. L'accettazione di presa in carico dei beni, non esonera, comunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali difetti non rilevanti e non rilevabili al momento dell'accettazione ed accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo presso l'U.O..

Ove le verifiche ponessero in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, l'impresa aggiudicataria sarà obbligata a provvedere alla loro eliminazione o alla sostituzione delle parti difettose, entro il termine specificamente previsto dall'ARNAS.

Infatti se la prestazione contrattuale si rivela danneggiata, difettosa o non conforme alle disposizioni del contratto, l'ARNAS non dispone l'accettazione definitiva; della contestazione viene redatto un verbale e lo stesso trasmesso all'impresa aggiudicataria.

A scelta dell'ARNAS, l'impresa aggiudicataria deve riparare o sostituire a proprie spese le forniture che non soddisfino le condizioni prescritte dall'appalto. Le merci che risultassero essere già state consegnate saranno immediatamente restituite alle imprese interessate.

I prodotti che risultassero, a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione dell'impresa aggiudicataria e successivamente restituiti; l'impresa aggiudicataria deve accettare la restituzione dei beni difettosi anche se privi degli imballaggi originari.

I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro, a proprie cure e spese, con l'immediata sostituzione con altri che soddisfino le condizioni prescritte.

Art.4

INADEMPIENZE E PENALI

La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna del materiale di consumo richiesto **entro e non oltre il termine di giorni dieci, naturali e consecutivi**, dalla data di ricezione dell'ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall'Amministrazione. La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla Stazione appaltante entro 2 giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (giorni dieci naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordine) l'Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle consegne legate al ritardo e comunque non può superare complessivamente, il 10 % di detto ammontare contrattuale (D.Lgs.56/17 art.113-bis). Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come "mancata consegna", **la fornitura di materiale difforme da quello offerto**. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Nell'ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto, il Servizio di Farmacia, deputato a ricevere la merce, non prenderà in consegna la stessa.

Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l'eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni patiti dall'Ente, quest'ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

L'ammontare delle penali di cui sopra e degli eventuali danni riconosciuti a carico dell'impresa sarà all'impresa direttamente addebitata, mediante deduzione dei suoi crediti e, qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sul deposito cauzionale definitivo o, a discrezione dell'ARNAS, mediante emissione di nota di addebito.

Non si darà corso al pagamento delle fatture in contestazione finché l'impresa fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle penali notificate ed alle maggiori spese sostenute conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Costituisce prova delle inadempienze, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria, la contestazione scritta del Responsabile dell'Area Provveditorato ed Economato, con riferimento alla data di emissione dell'ordinativo.

Ogni contestazione in merito alla quantità, alla qualità della merce consegnata, alla ritardata consegna od all'inadempienza di servizi offerti viene motivata, di volta in volta, e notificata a mezzo di lettera raccomandata A.R..

In ogni caso non verranno liquidate e pagate fatture relative ad ordinativi già eseguiti o che non siano stati emessi dal centro ordinatore incaricato per quanto di competenza.

Art.5

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA'

L'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda Ospedaliera che fin d'ora si intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito, le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs n.626/94 e s.i.m. che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

Art.6

SPESE A CARICO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura: trasporto, facchinaggio, fatta eccezione per l'IVA che sarà a carico dell'ARNAS, come da vigenti forme di legge.

Art.7

FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA

L'appalto è finanziato con i fondi tratti dagli appositi conti iscritti nel bilancio di competenza. Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, secondo i termini di legge dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei responsabili dell'Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura. Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

Nelle fatture summenzionate dovrà essere indicato il numero del DDT ed il numero del relativo ordine di approvvigionamento.

In applicazione del decreto legge del 13 agosto 2010, n.136, modificato successivamente con D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, la Ditta affidataria della fornitura è tenuta a riportare nelle fatture il numero di conto corrente bancario o postale ed il numero CIG dedicato al contratto oggetto della fornitura.

Tale adempimento è essenziale ed obbligatorio per il pagamento delle fatture, termini di pagamento resteranno sospesi in caso di inadempienza del fornitore.

Art.8

CAUZIONE

Ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/16, la ditta aggiudicataria è tenuta a costituire un deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione. Tale cauzione versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l'ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

Art. 9

DECORRENZA DELLA FORNITURA

Dalla data di stipula del contratto sul MEPA, l'impresa è impegnata nei confronti dell'ARNAS.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta di quest'Amministrazione, i documenti per cui sono state presentate dichiarazioni sostitutive richieste dal capitolato speciale di appalto e dal bando di gara ed ogni altro documento che sarà ritenuto necessario.

Art.10

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell'art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico dell'aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;
- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti;
- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;
- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dal presente capitolato;
- nell'ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a dieci giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell'impresa aggiudicataria.

L'ARNAS si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta giorni, senza che l'impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento per suo motivato ed insindacabile giudizio;
- qualora si addivenga nell'ambito della regione siciliana ad una gara di Bacino da cui risulti che i costi siano più vantaggiosi.

A tal proposito, durante il periodo di validità del contratto, l'impresa è obbligata a comunicare all'ARNAS le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusione e/o trasformazioni, variazione di soci o componenti dell'organo di amministrazione) trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Art.11 FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto che consegue all'aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il Foro esclusivo così pattuito dalle parti è opponibile dall'ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

E' esclusa ogni competenza arbitrale.

Per espressa accettazione di tutto quanto previsto nelle suddette clausole contrattuali
La ditta obbligata

Il Titolare della Posizione Organizzativa
Flussi informativi, gestione delle fatture e dell'ordinato
Rag. Giuseppe Salamone